

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 8641	Sezione: IV
------------	--------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	<input checked="" type="checkbox"/> pena detentiva	pena pecuniaria	Pena sia detentiva che pecuniaria	Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro: pena condonata nella misura di anni tre				
Quantum: anni tre e mesi dieci di reclusione				
Gradi precedenti				
<p>1° Grado: Con sentenza del 2 aprile 2007 il Tribunale di Roma, concesse le attenuanti generiche, da ritenere minusvalenti rispetto alle aggravanti contestate, lo condannava alla pena di quattro anni di reclusione ed alle spese di giudizio, pena condonata nella misura di anni tre. Lo condannava altresì, in solido con il responsabile civile, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento delle spese di costituzione e giudizio sostenute dalle stesse e al pagamento di provvisionali, il cui importo veniva specificato nel dispositivo per ognuna delle parti.</p> <p>2° Grado: La Corte di Appello di Roma, con la sentenza oggetto del presente ricorso emessa in data 10.11.2008, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma, esclusa la configurabilità della ritenuta aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 3 e ferma la minusvalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 589 c.p., comma 2, riduceva la pena ad anni 3 e mesi 10 di reclusione, determinava in Euro 150.000 la provvisoria assegnata a ciascuna delle predette parti civili e condannava l'imputato, in solido con il responsabile civile, alla rifusione delle spese in favore di tutte le parti civili, confermava nel resto l'impugnata sentenza.</p> <p>Precedente giudizio di Cassazione: no</p> <p>Corte di Appello in sede di rinvio: no</p>				

Classificazione dell'evento

Infortunio	<input checked="" type="checkbox"/> Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Lavoratori di una ditta produttrice di prodotti antiparassitari contraevano patologie per effetto della indebita esposizione a polveri nocive nell'ambito dell'attività di lavoro.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: Si <input checked="" type="checkbox"/>				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

l'art. 32 Cost. sancisce che "la Repubblica italiana tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività". Tale precetto viene attuato attraverso il D.P.R. n. 547 del 1955 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e il D.P.R. n. 303 del 1956 "Norme generali sull'igiene del lavoro", cui ha fatto seguito, nel 1996, il D.Lgs. n. 626. Il D.P.R. n. 547 del 1955 - Titolo decimo- impone al datore di lavoro l'obbligo di approntare mezzi personali di

protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni effettuate. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza ed idoneità nonchè essere mantenuti in buono stato di conservazione. Il datore di lavoro deve, quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni ambientali, che presentano pericoli particolari non previste dalle disposizioni del capo 3 del presente Titolo, mettere a disposizione dei lavoratori idonei strumenti di protezione. Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro i rischi particolari, i lavoratori esposti a rischi specifici di gas, polveri e fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie. L'art. 2087 c.c. prescrive agli imprenditori di adottare "le misure che secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso

Ricorso inammissibile

Annullamento senza rinvio

Annullamento con rinvio

Dispositivo: Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giudizio, liquidate in complessivi euro 8000,00, oltre accessori come per legge.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.